



*Il processo al di là del processo:
i surrogati della mancata condanna nel giudizio penale*

Giornata di studi in ricordo di Gianrico Ranaldi

Call for papers

Che l'esito del processo penale liberi l'imputato per decorso dei termini di prescrizione del reato o in virtù del più recente istituto dell'improcedibilità *ratione temporis*, rimane ferma la tendenza del legislatore a non desistere dall'obiettivo di conseguire effetti sanzionatori a carico del prosciolto, allestendo appendici del processo al di fuori del medesimo, senza curarsi della compatibilità con i principi di legalità e presunzione di non colpevolezza, oltre che della coerenza tra diritto penale e processo e financo dell'ordinamento nel suo complesso. Nessuno si stupisca, dunque, se la società fatica a sua volta ad accettare che la vicenda penale abbia termine con il proscioglimento dell'imputato e se invoca forme di giustizia che vanno oltre, inscenando supplementi mediatici o manifestazioni di piazza; oppure se reclama la celebrazione del processo anche quando le regole del rito imporrebbero la sua stasi.

Ad uscirne sfumata è la complementarietà garantistica tra diritto e processo, quella volta al superamento della concezione sulla funzione meramente repressiva del rito penale, soppiantata ormai da tempo dalle regole del *fair trial*. Persino lo scopo di accelerazione, ad un certo punto, retrocede dinnanzi all'altro, quello dell'efficienza sanzionatoria, creando decisi attriti con i principi costituzionali posti a presidio dei diritti individuali.

Se ne ha prova osservando alcune soluzioni normative nuove, finalizzate ad ottenere la formale chiusura del processo tramite l'uso della declaratoria dell'improcedibilità.

L'uso anomalo di quell'istituto si manifesta già nella decisione conseguente alla mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato a norma del nuovo art. 420-*quater*: l'esito terminativo solo apparente è dissimulato dalla previsione che autorizza il giudice, dopo la sentenza di non doversi procedere, ad assumere prove non rinviabili.

Si tratta con tutta evidenza di problematiche che sollecitano le speculazioni dello studioso, anche alla luce delle più recenti prese di posizione della giurisprudenza costituzionale.

La mente corre, poi, inevitabilmente all'art. 344-*bis* c.p.p. e alle disposizioni a questa collegate per disciplinare presupposti, effetti e conseguenze dello sdoppiamento della disciplina del decorso del tempo dopo il giudizio di primo grado. Se è vero che la legge può direttamente fissare, in astratto, la durata massima dei giudizi di impugnazione, pena l'improcedibilità, notevoli inconvenienti sorgono già per il regime delle proroghe, proprio per impedire che l'accertamento sia ricoperto dalle nebbie dell'oblio. L'effetto impeditivo della declaratoria può poi essere guadagnato attraverso la patologia dell'inammissibilità dell'atto petitorio, sulla scorta di quelle valutazioni di prevalenza dell'invalidità del gravame introduttivo che potrebbe essere rilevata, a termini ormai scaduti, proprio per evitare il prodursi degli effetti demolitori tipici del processo improcedibile.

Rimangono ancora incerti, nulla avendo previsto il legislatore, i rapporti di prevalenza o meno tra improcedibilità temporale e altri epiloghi più favorevoli, evenienza assai problematica soprattutto nelle ipotesi di imputato già destinatario di una doppia conforme di assoluzione o

di un esito assolutorio una volta che sia inutilmente scaduto il tempo a disposizione del giudice dell'impugnazione.

Anche gli effetti scaturenti dalla declaratoria di improcedibilità temporale, quelli che consentono “processi oltre il processo” appunto, invitano a riflessioni sulla rottura delle sequenze ordinarie. Alla declaratoria ex art. 344-*bis* c.p.p., invero, può conseguire la riassunzione della causa dinanzi al giudice civile per il soddisfacimento delle pretese risarcitorie; ma anche la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente ad avanzare una proposta di applicazione della misura di prevenzione “antimafia” per le ipotesi di beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca nella sede del processo dichiarato improcedibile.

Da questi percorsi anomali l'idea di aprire una *Call for papers*, destinata a giovani studiosi e a giovani studiosi di diritto penale e processuale penale, finalizzata a scandagliare gli scenari attuali e quelli futuri.

I migliori contributi – che verranno selezionati da un Comitato Scientifico composto da studiosi di diritto processuale penale e diritto penale – saranno presentati e discussi nell'ambito di una giornata di studi in ricordo del prof. Gianrico Ranaldi, autore, tra gli altri, del volume “*La decisione sul reato estinto tra modelli di accertamento e scelte valoriali*”, che si terrà il 27 novembre 2023 all'Università La Sapienza, Dipartimento di studi giuridici ed economici, Facoltà di Giurisprudenza.

Coloro i quali intendano prender parte al dibattito, potranno inviare, entro e non oltre il 12 novembre 2023, un *abstract* del proprio contributo, di lunghezza non superiore alle 4.000 battute (spazi inclusi), al seguente indirizzo e-mail: nadia.larocca@uniroma1.it per la successiva trasmissione al Comitato Scientifico.